



Bruxelles, 25.1.2021
COM(2020) 697 final/2

COM(2020) 697 final of 12.11.2020 downgraded on 25.1.2021

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Mongolia sulle indicazioni geografiche

RELAZIONE

La Commissione propone di negoziare un accordo bilaterale sulle indicazioni geografiche tra l'Unione europea (UE) e la Mongolia.

1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

• Motivi e obiettivi della proposta

La protezione delle indicazioni geografiche UE a livello internazionale è un elemento chiave della politica commerciale dell'UE. L'UE negozia per proteggere le sue indicazioni geografiche mediante accordi commerciali o accordi specifici "autonomi".

L'UE, i suoi Stati membri e la Mongolia sono firmatari dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC), entrato in vigore il 1° novembre 2017. L'articolo 27, paragrafo 1, dell'APC relativo alla tutela della proprietà intellettuale stabilisce che le parti convengono di concludere quanto prima un accordo bilaterale sulle indicazioni geografiche.

Le indicazioni geografiche sono note e costituiscono una prassi consolidata in Mongolia, dove 20 indicazioni geografiche sono attualmente registrate a livello nazionale in virtù di una legge apposita. La reputazione del paese per quanto riguarda i prodotti tradizionali rappresenta un'opportunità per trarre notevoli vantaggi economici dall'utilizzo delle indicazioni geografiche.

La presente iniziativa attua l'obbligo di concludere un accordo bilaterale sulle indicazioni geografiche sancito dall'accordo di partenariato e cooperazione UE-Mongolia.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La conclusione dell'accordo sulle indicazioni geografiche (IG) con la Mongolia rientra nella strategia globale dell'UE per la promozione della sua politica in materia di indicazioni geografiche. L'iniziativa mira a fornire un elevato livello di protezione diretta a un elenco ristretto di indicazioni geografiche dell'UE in Mongolia e di indicazioni geografiche della Mongolia nell'UE. L'iniziativa apporterà un vantaggio competitivo ai produttori di prodotti recanti indicazioni geografiche. In particolare, i piccoli produttori della Mongolia avranno un migliore accesso al vastissimo mercato dell'UE. L'UE ha competenza esclusiva in materia di indicazioni geografiche per quanto riguarda la protezione, a livello dell'UE, di prodotti agricoli quali i prodotti alimentari, i vini aromatizzati, i vini e le bevande spiritose; allo stato attuale non esiste però un regime UE per la protezione delle indicazioni geografiche non agricole.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

La negoziazione di un accordo bilaterale sulle indicazioni geografiche con la Mongolia è in linea con le azioni esterne dell'UE e, in particolare, con gli obiettivi dell'Unione relativi alla strategia dell'UE per la promozione della politica in materia di indicazioni geografiche.

2. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto dell'iniziativa, in quanto non esistono opzioni strategiche alternative. Per quanto sia possibile che la Mongolia aderisca in futuro all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, di cui l'UE è parte, allo stato attuale l'opzione politica più idonea per conseguire l'obiettivo e attuare l'APC è un accordo tra l'UE e la Mongolia sulle indicazioni geografiche. La tabella di marcia relativa all'accordo UE-Mongolia sulle indicazioni geografiche è stata pubblicata l'11 giugno 2019¹.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE

- **Base giuridica**

La presente iniziativa rientra nella competenza esclusiva dell'UE ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto parte integrante della politica commerciale comune che fa riferimento, tra l'altro, agli "aspetti commerciali della proprietà intellettuale", che includono le indicazioni geografiche.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente, competenza esclusiva.

- **Proporzionalità**

La decisione è proporzionale all'obiettivo perseguito.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento è previsto dall'articolo 218 del TFUE.

¹ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3719410_it

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo non avrà alcun impatto diretto sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'avvio dei negoziati è previsto per il secondo trimestre del 2021.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre i negoziati per un accordo bilaterale sulle indicazioni geografiche tra l'Unione europea (UE) e la Mongolia;
- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;
- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Mongolia sulle indicazioni geografiche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea, i suoi Stati membri e la Mongolia sono firmatari dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione² (APC), entrato in vigore il 1° novembre 2017.
- (2) Poiché, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'APC, le parti hanno convenuto di concludere quanto prima un accordo bilaterale sulle indicazioni geografiche, la conclusione di un siffatto accordo bilaterale, quale stabilito nell'APC, dà attuazione a tale obbligo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare con la Mongolia, a nome dell'Unione, un accordo internazionale sulle indicazioni geografiche.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale da inserire a cura del Consiglio].

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

² Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (GU L 326 del 9.12.2017, pag. 7).

Fatto a Bruxelles, il 25.1.2021

*Per il Consiglio
Il presidente*